

- 2) Stabilisca la Corte se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l'art. 10 e l'art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità delle disposizioni della legge regionale Veneto 26/2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e 15 della legge 241/1990, nel limitato senso di obbligare la stazione appaltante ad esternare le motivazioni della scelta di affidare il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara, anziché mediante convenzionamento diretto.

(¹) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

Impugnazione proposta il 10 gennaio 2019 dallo European Union Satellite Centre (SatCen) avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 25 ottobre 2018, causa T-286/15, KF/SatCen

(Causa C-14/19.P)

(2019/C 164/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Union Satellite Centre (SatCen) (rappresentante: A. Guillerme, avvocato)

Altre parti nel procedimento: KF, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- condannare il ricorrente in primo grado a sopportare tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Nella sua impugnazione, il SatCen deduce i seguenti motivi:

- il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare la propria competenza a pronunciarsi sulle conclusioni del ricorrente, in quanto (i) non ha accertato il ricorrere dei requisiti sui cui si basa la competenza giurisdizionale del Tribunale e (ii) ha erroneamente interpretato il principio della parità di trattamento.

- il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la propria competenza a giudicare la controversia di cui trattasi sia basata sugli articoli 263 e 268 TFUE;
- il Tribunale ha distorto i fatti nell'esaminare le conclusioni di KF riguardo alla conduzione dell'indagine amministrativa;
- il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretare l'articolo 1, dell'allegato IX dello Statuto del personale del SatCen's e il concetto di diritti della difesa.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 gennaio 2019 —
A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA/Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri.**

(Causa C-15/19)

(2019/C 164/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA

Controricorrente: Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se risulti conforme agli artt. 10 e 14 Dir CEE 1999/31 ⁽¹⁾ l'interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare retroattivamente gli artt. 15 e 17 d.lgs. 36/2003, attuativi in ambito domestico delle predette disposizioni [del diritto dell'Unione], con l'effetto di rendere incondizionatamente soggette agli obblighi così imposti, segnatamente nella parte in cui si stabilisce il prolungamento da dieci a trenta anni della gestione post-operativa, le discariche preesistenti e già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio.
- 2) Se, in particolare, — in rapporto al contenuto precettivo degli artt. 10 e 14 Dir CEE 1999/31 che, rispettivamente, invitavano gli Stati membri ad adottare «misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti» e «misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione» —, risulti ad essi conforme l'interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli artt. 15 e 17 d.lgs. 36/2003 alle discariche preesistenti e già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio, quantunque nel dare attuazione agli obblighi così imposti, anche con riguardo a dette discariche, l'art. 17 limiti le misure attuative alla previsione di un periodo transitorio e non rechi alcuna misura intesa a contenere l'impatto finanziario discendente sul «detentore», dal prolungamento.